

# **Whistleblowing e tutela del lavoratore che denuncia reati**

La Camera, il giorno 18 novembre 2017 ha dato il via definitivo della legge sul whistleblowing sulla tutela degli autori delle segnalazioni di reati.

Il dipendente che segnala (ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai giudici ordinari e contabili) illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, licenziato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive.

.....

Il fine della legge in oggetto è quello di rafforzare in chiave anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti, ampliando l'attuale disciplina prevista ed estendendo le tutele anche al settore privato.

Qui di seguito riportiamo , in sintesi, le principali novità e il testo della nuova legge sul whistleblowing.

- **Whistleblowing** : Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. E' evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all'interno di un'impresa, di un ente pubblico o di un'organizzazione no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità.

Tuttavia, spesso i whistleblower, fino ad oggi a causa della carenza normativa, spinti da elevati valori di moralità ed altruismo, si esponevano singolarmente a ritorsioni, rinvase, azioni vessatorie, da parte dell'istituzione o azienda destinataria della segnalazione o singoli soggetti ovvero organizzazioni responsabili ed oggetto delle accuse, venendo sanzionati disciplinarmente, licenziati o minacciati fisicamente.

## **Chi segnala è garantito**

Il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà

essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive.

### ***Gli atti discriminatori sono nulli***

La legge prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo.

L'onere della prova è invertito, nel senso che spetta al datore di lavoro dimostrare l'estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione.

### ***C'è segretezza identità***

E' vietato rivelare l'identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari.

L'Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

### ***Sono previste sanzioni a carico dell'ente***

L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l'assenza o l'adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro.

### ***Sussiste una clausola anti-calunnie***

Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

### ***La tutela è allargata al settore privato***

La tutela del whistleblower vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico.

Si applica anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa e si estende anche al settore privato stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell'identità. I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettua segnalazioni infondate.

Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria.

### ***Modifiche al segreto d'ufficio***

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia, si prevede che il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore.

Tuttavia, la disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Infine, quando notizie e documenti sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, "costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine".